

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CURE ORTODONTICHE

del 30 marzo 2015

Il Consiglio comunale di Bissone

richiamati gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC;

visti:

- la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18.04.1989;
- il Regolamento per il servizio dentario scolastico del 12.12.1989;

risolve:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di subsidiare le cure ortodontiche degli allievi domiciliati a Bissone bisognosi di cure speciali, che frequentano la scuola dell'obbligo.
2. Il sussidio si applica unicamente agli apparecchi prescritti per le cure.

Art. 2 Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio alle cure ortodontiche tutti gli allievi bisognosi di cure speciali fino ai 15 anni compiuti, domiciliati nel Comune di Bissone dal almeno 1 anno, che frequentano le scuole dell'obbligo pubbliche o private.

Art. 3 Diritto al sussidio a) in generale

1. Hanno diritto al sussidio gli allievi che ottemperano ai requisiti dell'art. 2 del presente Regolamento e che si sottopongono regolarmente alle visite di controllo, alle sedute di profilassi e che presentano una buona igiene orale.

b) per età

2. Il diritto al sussidio decorre, di regola dal sesto anno di età e si estingue al compimento del 15esimo anno d'età.
3. Il sussidio di eventuali cure iniziate entro il 15esimo anno di età e non concluse al momento dell'estinzione del diritto per età, proseguirà fino alla fine degli interventi, in ogni caso non oltre il compimento del 18esimo anno d'età.

c) per trasferimento di domicilio

4. Il diritto al sussidio inizia l'anno successivo il trasferimento di domicilio (arrivo) nel Comune. Fa stato la data di arrivo annunciata all'Ufficio Controllo Abitanti. Il sussidio è riconosciuto se la famiglia dell'allievo figura domiciliata nel Comune al 31.12 dell'anno di richiesta.
5. L'estinzione del diritto ha luogo a far tempo dal giorno di trasferimento del domicilio (partenza). Fa stato la data di partenza annunciata all'Ufficio Controllo Abitanti.

Art. 4 Prestazioni sussidiate

1. Hanno diritto alla cura subsidiata gli allievi che presentano anomalie gravi notificate dal medico dentista scolastico sul libretto di controllo, quali:
 - morso incrociato anteriore (uno o più denti frontali chiudono in modo contrario);
 - tutti i casi di progenie (il mascellare inferiore è più grande di quello superiore con chiusura contraria dei denti);
 - morso forzato provocato da denti permanenti (spostamento laterale della mandibola in chiusura provocato da falsa posizione dei denti permanenti);
 - grave non occlusione laterale (almeno 3 paia di antagonisti permanenti del medesimo lato);
 - grave morso aperto (almeno 6 paia di antagonisti in non occlusione);
 - morso profondo con traumatismo gengivale ed evidente recessione della gengiva;
 - averjet di almeno 7 millimetri (i denti superiori sporgono all'infuori di almeno 7 mm rispetto a quelli inferiori);
 - anodonzia parziale anteriore (mancanza di un incisivo o di un canino);

- grave affollamento nella fronte superiore (almeno 5 punti di contatto alterati con sovrapposizione dei denti congiunti, causa mancanza di spazio);
 - ritenzione di un incisivo o di un canino (incisivo o canino che non spunta).
2. Non sono sussidiate le cure prese a carico dall'Assicurazione federale sull'Invalidità (AI) o da altri enti pubblici o privati.
 3. Il sussidio previsto dal presente Regolamento riguarda unicamente gli apparecchi prescritti per le cure.

CAPITOLO II

Domanda

Art. 5 Procedura

1. I genitori o i rappresentanti legali dell'allievo, che durante l'annuale visita di controllo nell'ambito del servizio dentario scolastico riscontrano delle anomalie, devono notificarle al Municipio per il tramite del modulo ufficiale.
2. Il Municipio procede ad accertare l'esistenza del diritto al sussidio comunale. La decisione è intimata al notificante di cui al capoverso precedente.
3. Accertato il principio al diritto, l'allievo deve essere sottoposto alla visita di un ortodontista autorizzato all'esercizio della professione nel Cantone e riconosciuto dalla Società Svizzera di Odontostomatologia (SSO).
4. L'ortodontista procede ad allestire un preventivo applicando la tariffa concordata dalla Società Svizzera di Odontostomatologia (SSO), dall'INSAI e dall'AI ed un piano di cure indicante la durata approssimativa delle stesse.
5. I genitori o i rappresentanti legali trasmettono al Municipio copia del preventivo con il relativo piano delle cure.
6. Il Municipio procede al controllo del preventivo avvalendosi della collaborazione del medico dentista scolastico, il quale dovrà fornire il suo preavviso. La decisione di accettazione del preventivo è intimata ai notificanti di cui al cpv. 1 del presente articolo.
7. I genitori o i rappresentanti legali, una volta ottenuta l'accettazione del preventivo, sottopongono l'allievo alle cure di un ortodontista SSO esercitante e domiciliato nel Cantone.

CAPITOLO III

Ammontare delle partecipazioni e versamento

Art. 6¹ Prestazioni, limiti di reddito, partecipazioni ai costi

1. Hanno diritto al rimborso delle spese di cura, le famiglie secondo i seguenti limiti di reddito imponibile complessivo, desunto dall'ultima notifica di tassazione disponibile:

<u>Limite di reddito imponibile</u>	<u>Percentuale di rimborso</u>
Da CHF 0.00 a CHF 20'000.00	90%
Da CHF 20'001.00 a CHF 30'000.00	75%
Da CHF 30'001.00 a CHF 40'000.00	60%
Da CHF 40'001.00 a CHF 50'000.00	45%
Da CHF 50'001.00 a CHF 60'000.00	30%
Oltre i CHF 60'001.00	0%

2. Il richiedente deve fornire gratuitamente al Municipio o all'Amministrazione comunale tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'ammontare del rimborso, autorizzando nel contempo ad esaminare gli atti pertinenti.
3. Il Municipio o l'Amministrazione comunale può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale/cantonale dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o se le informazioni da lui fornite sono insufficienti per stabilire il diritto.

4. Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione della partecipazione comunale.
5. Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio od all'Amministrazione comunale, le partecipazioni possono essere negate.

Art. 7
Versamento del sussidio

1. Il sussidio comunale è corrisposto unicamente in applicazione delle tariffe concordate della Società Svizzera di Odontostomatologia (SSO) con l'INSAI e l'AI o fino a concorrenza delle stesse.
2. Il sussidio comunale subentra dopo le partecipazioni delle casse malattia, dell'INSAI, dell'AI e di ogni altro ente pubblico o privato e viene corrisposto unicamente sulla spesa rimasta a carico dei genitori o dei rappresentanti legali dell'allievo.
3. Di regola il sussidio comunale viene versato a cura conclusa al notificante di cui all'art. 5 cpv. 1 del presente Regolamento, che rimane debitore responsabile nei confronti del medico ortodontista curante, dietro presentazione della nota d'onorario dettagliata secondo le posizioni INSAI e delle decisioni di rimborso o di rifiuto delle casse malati.
4. In caso di cure di lunga durata è possibile il versamento di un contributo intermedio calcolato sulla base dell'acconto richiesto dall'ortodontista e tenuto conto dell'importanza del preventivo di spesa.
Il sussidio comunale viene versato al notificante di cui all'art. 5 cpv. 1 del presente Regolamento, dietro presentazione della nota d'onorario dettagliata secondo le posizioni INSAI o della richiesta di acconto quietanzante.

CAPITOLO IV
Disposizioni amministrative

Art. 8
Verifiche

1. Il Municipio si riserva di verificare in ogni tempo, per mezzo di specialisti di sua fiducia, l'andamento della cura e l'opportunità degli interventi operati sull'allievo.
2. A tale scopo l'ortodontista deve conservare una documentazione sufficiente a definire il caso.

Art. 9
Sospensione, revoca e restituzione del sussidio

1. Qualora l'efficacia della cura dovesse risultare compromessa per negligenza o inosservanza delle prescrizioni mediche, l'erogazione del sussidio può essere sospesa o revocata a giudizio del Municipio, sentito il parere del medico dentista curante.
2. Nei casi di ripetute assenze o di trascuratezza segnalati dall'ortodontista, il diritto al contributo sarà sospeso.
3. In caso di recidiva il sussidio è revocato definitivamente.
4. I sussidi indebitamente riscossi devono essere restituiti dai beneficiari.
5. Ogni abuso che viene rilevato nell'ambito dell'assegnazione del sussidio, determina oltre all'immediata restituzione dell'importo indebitamente percepito, il decadimento del diritto al sussidio.
6. Resta riservata l'azione penale.

Art. 10
Finanziamento

1. I sussidi comunali sono garantiti da un importo stabilito dal Municipio ed allibrato nel preventivo comunale.
2. L'eventuale disavanzo sarà caricato all'esercizio ordinario.

Art. 11
Disposizioni esecutive

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento, resta riservata la facoltà di delega all'amministrazione comunale.
2. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 12
Rimedi di diritto

1. Nel caso di delega decisionale all'amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultima sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica della decisione.
2. Contro le decisioni del Municipio è data ulteriore facoltà di reclamo allo stesso entro 10 giorni dalla notifica; contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della Legge organica comunale.

CAPITOLO V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 13
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 14 ²
Disposizioni transitorie

L'applicazione di questo Regolamento è sospesa per gli anni 2017-2020.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:
On. Andrea Incerti

Il Segretario:
Fabrizio Gervasoni

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 marzo 2015.
Esposto all'albo nel periodo compreso tra il 31 marzo 2015 e il 14 maggio 2015.
Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 29-RE-13314 del 2 giugno 2015.

Note:

¹ Art. 6: modificato dal Consiglio comunale il 9 novembre 2015, esposto al pubblico dal 10 novembre 2015 al 25 dicembre 2015, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 29-RE-13631, del 15 gennaio 2016.

² Art. 14: aggiunto dal Consiglio comunale il 23 maggio 2017, esposto al pubblico dal 24 maggio 2017 al 7 luglio 2017, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 29-RE-14315, del 18 luglio 2017.